



# Sindacato Nazionale Ragionieri Commercialisti

Elaborato da

**Sindacato Ragionieri ed Economisti d'Impresa di Livorno**  
**Federazione Toscana**

## **RICHIESTA COMPENSO TELEMATICO**

### 1. Premessa

Con il D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, è stato approvato il regolamento recante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni fiscali. Il provvedimento ha fatto seguito al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con il quale erano state emanate disposizioni aventi le medesime finalità e che avevano portato alla modifica di alcune norme del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Nasce così il "Fisco Telematico" e nascono alcune convenzioni che l'Amministrazione Finanziaria ha sottoscritto solo con *alcuni dei soggetti incaricati* (banche e poste) della trasmissione telematica delle dichiarazioni.

L'Amministrazione Finanziaria in questo modo si è resa colpevole di un evidente discriminazione, rifiutando in modo categorico di estendere la convenzione sottoscritta con banche e poste anche agli altri soggetti "OBBLIGATI" alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali.

Appare evidente che tale ingiustificata e grave presa di posizione non possa e non debba restare tale.

Fonti Normative:

- ? **DPR n. 600 29/09/1973** contenente norme comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
- ? **Dlgs n. 241 del 9/07/1997** recante norme di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni con particolare riferimento all'**art. 7**) ( che sostituisce l'art. 12 DPR 600/73 ) che si occupa della presentazione delle dichiarazioni, e all'**art. 7 bis**): violazioni in caso di tardiva od omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni introdotto dal dlgs 241/97;
- ? **D.M. 21/07/1998** pubblicato sulla G.U. n. 196 del 24/08/98 recante l'approvazione della Convenzione stipulata tra il Ministero delle Finanze e l'ABI e tra il Ministero delle Finanze e le Poste Italiane S.p.A. con la quale sono stabilite le modalità di svolgimento del servizio di ricezione e trasmissione telematica delle dichiarazioni, la misura e le modalità di erogazione del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarità commesse nello svolgimento del servizio stesso;
- ? **DPR n. 322 del 22/07/98** ( G.U. n. 208 del 7/9/98 ): Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

- ? **Decreto Dirigenziale del 31/07/1998** ( G.U. 12/08/98) concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- ? **Decreto Dirigenziale del 17/09/1998** ( G.U. n. 220 del 21/09/98) contenente criteri per l'individuazione dei soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, Irap e I.V.A.;
- ? **Nota delle Finanze del 13/09/1999** con precisazioni sulle sanzioni previste a carico degli intermediari, il **Dpcm 17/09/1999** che disciplina i termini per la trasmissione telematica e relativa circolare n. 195/e del 24/09/1999.

## 2. Storia del telematico

### IL FISCO TELEMATICO

La Riforma Tributaria, attraverso le deleghe fiscali della Finanziaria 1997, modifica radicalmente il rapporto tra Fisco e contribuente. Un aspetto centrale della riforma, che riguarda la semplificazione degli adempimenti, consiste nell'introduzione del Fisco Telematico che coinvolge contribuenti, banche, poste, enti previdenziali e assicurativi, regioni, professionisti, centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria. Le principali novità del Fisco Telematico riguardano l'introduzione del Versamento Unificato e della Dichiarazione Unificata e la loro gestione telematica attraverso il collegamento in rete con l'Anagrafe Tributaria di oltre 100.000 soggetti chiamati a svolgere il ruolo di intermediari tra Fisco e contribuenti. Attraverso il Versamento Unificato i contribuenti possono versare con una unica operazione le imposte erariali, regionali e i contributi previdenziali compensando crediti con debiti tra imposte e contributi. In tal modo le scadenze dei pagamenti fiscali e contributivi si riducono di oltre il 50% l'anno e le operazioni di rimborso diventano marginali. La ripartizione dei fondi tra le diverse Amministrazioni coinvolte (Fisco, Regioni, Enti previdenziali) viene effettuata, al massimo entro 8 giorni, mediante una nuova Struttura di Gestione (SdG) predisposta dal Ministero delle Finanze e SOGEL. Con la Dichiarazione Unificata viene sintetizzata la situazione fiscale e contributiva del contribuente attuando il processo di integrazione tra diverse amministrazioni (Fisco, Enti previdenziali e Regioni) ed il numero complessivo delle dichiarazioni presentate ogni anno diminuisce da 44 a 22 milioni.

Nel 1999 diventa operativo il Servizio Telematico (ST) di presentazione delle dichiarazioni: i contribuenti continuano ad utilizzare i moduli cartacei, anche se la carta si arresta presso le banche, le poste e gli intermediari; tutti i flussi successivi avvengono unicamente per via telematica. Con l'avvio del Fisco Telematico, il Ministero delle Finanze oltre ad attuare una razionalizzazione dei processi di riscossione, migliora la qualità e tempestività delle informazioni di supporto alla lotta contro l'evasione. Tutto ciò nel rispetto dei diritti e delle garanzie dovute ai contribuenti, affidando ai professionisti della consulenza fiscale (oltre tredicimila) un ruolo istituzionale e di responsabilità verso l'Amministrazione. Il Fisco Telematico, concepito su un modello a rete, oltre a realizzare un nuovo e più efficiente sistema per la raccolta delle informazioni, rende possibile la redistribuzione delle stesse tra i soggetti cooperanti. Tutti i dati che affluiscono al Ministero delle Finanze vengono raccolti in una Banca Dati dell'Economia che costituisce un patrimonio informativo di grande valore a disposizione delle amministrazioni pubbliche e di tutti i soggetti coinvolti nel Fisco Telematico, nel rispetto della legge 675/96 per la tutela dei dati personali. Grazie a questa nuova procedura, introdotta come già detto dalla riforma fiscale del 1997 (Dlgs 241/1997), le Finanze non sono più sommerse da milioni di modelli cartacei e i tempi di acquisizione dei dati si sono ridotti notevolmente, passando da 3-4 anni a pochi mesi. Senza contare che

tutto questo ha comportato una drastica riduzione degli errori formali, proprio per il fatto che i controlli automatici sono in grado di segnalare tempestivamente le anomalie riscontrate. Il dipartimento per le politiche fiscali ha rilevato che gli errori nella compilazione dei documenti fiscali sono passati in pochi anni da una media del 30% al 3% grazie alla trasmissione telematica delle dichiarazioni. Secondo la SOGEI l'informatizzazione del fisco ha consentito l'eliminazione di oltre duemila tonnellate di documenti cartacei.

I contribuenti, per parte loro, hanno maggiori certezze sull'assolvimento dei loro obblighi e sugli esiti dei controlli effettuati.

### 3. Comportamento dell'Amministrazione Finanziaria

L'amministrazione finanziaria per l'invio telematico delle dichiarazioni ha stabilito per le Banche e le Poste attraverso apposite convenzioni (vedi D.M. 21 luglio 1998) un compenso per la trasmissione di ciascun modello e le relative sanzioni in caso di errori o omissioni da parte dell'intermediario stesso. Al contrario per le categorie professionali si è ben guardata da riconoscere alcunché, ma si è ricordata di applicare, sempre in caso di errori o omissioni imputabili al professionista intermediario, delle pesanti sanzioni. Per la precisione, mentre per i primi (banche e poste) le sanzioni massime arrivano a 65,80 euro, per i secondi (professionisti) le sanzioni vanno da un minimo di 516,00 euro ad un massimo di 5.164,00 euro.

### 4. Pregiudizio nei confronti dei professionisti

L'amministrazione finanziaria ha costantemente discriminato i professionisti intendendosi per discriminazione la diversità potenzialmente in grado di porre una categoria di persone in una ingiustificata situazione di svantaggio rispetto ad un'altra. Sia con un trattamento diverso in una situazione identica ( come nel ns/ caso ) oppure trattamento identico in casi diversi. Le convenzioni con Abi e Poste ci discriminano. Per la STESSA SITUAZIONE C'E' DIFFERENTE TRATTAMENTO. In dettaglio :

	<u>Banche/Poste</u>	<u>Professionisti</u>
Retribuzione per trasmissione telematica ( art 13 )	si	no
Trasmissione all'Amm.ne Finanziaria (art.7 )	5 mesi	3 mesi
Errori di trasmissione ( art. 6 )	solo per errata acquisizione	anche nel contenuto
Costi per collegamento alla rete e trasmissione (art.7 )	gratis	a pagamento
Possibilità di ritardo nella trasmissione ( art. 12 )	si per eventi eccezionali	mai
Penale per ritardo dovuto all'intermediario ( art. 16 )	1% del compenso	da €516,00 a 5.164,00

Oltretutto, dalla messa a confronto dei risultati degli invii è chiaramente emerso che la percentuale degli errori commessa dai professionisti è nettamente inferiore, se non addirittura nulla, rispetto agli invii degli altri intermediari.

5. Richiesta sottoscrizione convenzione e revisione delle sanzioni a carico dei professionisti

Il 10 Aprile 1999 l'assemblea dei Presidenti con la Consulta dei delegati regionali, la Giunta del Sindacato nazionale e il Consiglio della Cassa di Previdenza ha approvato un o.d.g che contestava il comportamento del Ministero nei confronti di noi professionisti. L'ordine del giorno si concludeva così :

“ I Ragionieri commercialisti contestano in linea generale l'atteggiamento del Ministero delle Finanze che ripetutamente utilizza la disponibilità, la correttezza e l'abnegazione dei professionisti per iniziative che vanno ad esclusivo vantaggio dell'amministrazione finanziaria imponendo al professionista stesso obblighi ed incombenze di crescente complessità e onerosità, cui non fa riscontro l'attribuzione di esclusive, che vengono invece attribuite a soggetti non professionali.”

Il Presidente Santorelli si era impegnato per gli interventi sollecitati nel documento approvato. Un ulteriore impegno viene richiesto ai professionisti dal mese di Novembre 2002: il pagamento telematico delle imposte tramite un unico modello F24 on-line. Esiste una bozza di convenzione fra l'amministrazione finanziaria e gli intermediari abilitati che “ prevede un compenso di 50 centesimi per ogni versamento”. Oltre il problema responsabilità del professionista che andrà sicuramente valutato, considerata la delicatezza dell'operazione, è da tenere presente che, come al solito vengono usati due pesi e due misure: per la medesima operazione al professionista verrebbe riconosciuto un compenso pari al 10% di quello che attualmente ricevono le Banche.

Alla luce di quanto sopra esposto, facendo riferimento anche agli impegni assunti a suo tempo dal presidente Santarelli ed alle aperture dei vari esponenti politici che nel tempo hanno seguito gli argomenti in parola, si richiede che venga sottoscritta anche con la nostra categoria, una convenzione che preveda un compenso, in linea con quanto riconosciuto all'amministrazione postale e all'ABI.